

# COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(91) 96 def.

Bruxelles, 21 marzo 1991

Proposta di

## REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CEE) n. 857/84 che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

-----

(presentata dalla Commissione)

## RELAZIONE

1. Negli accordi conclusi in materia di quote lattiere nell'aprile 1984, non si era tenuto conto della situazione dei produttori che, nel quadro dei regimi di non commercializzazione e di riconversione previsti dal regolamento (CEE) n. 1078/77, si erano impegnati ad abbandonare interamente la produzione lattiero-casearia per un periodo di quattro anni (riconversione) o di cinque anni (non commercializzazione).

Il primo periodo di non commercializzazione e di riconversione è iniziato verso la fine del 1978 ed i produttori hanno potuto beneficiare di tali regimi fino al 1983.

2. Al termine del periodo durante il quale si erano impegnati a cessare la produzione, i cosiddetti produttori SLOM sono stati esclusi dall'assegnazione di una quota lattiera, ma nel 1988 hanno ottenuto una sentenza favorevole della Corte di giustizia, secondo la quale la regolamentazione comunitaria avrebbe dovuto essere modificata in modo da consentire l'attribuzione di quote a tali produttori. La normativa è stata effettivamente modificata in tal senso nel marzo 1989, con l'aggiunta di un articolo 3 bis al regolamento (CEE) n. 857/84.

3. Tuttavia, in due sentenze pronunciate l'11 dicembre 1990, la Corte di giustizia ha invalidato l'articolo 3 bis per i due motivi seguenti: (i) esso assegnava ai produttori SLOM un quantitativo specifico pari soltanto al 60% del loro quantitativo di riferimento; (ii) esso escludeva dal beneficio del nuovo regime i produttori per i quali il periodo di riconversione e di non commercializzazione era scaduto prima del 31 dicembre 1983 e che a questa data non avevano ripreso la produzione.

La Commissione deve pertanto presentare al Consiglio una nuova proposta, per conformare l'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 857/84 alle sentenze della Corte.

4. I quantitativi necessari per soddisfare i diritti dei produttori cui si applica il regolamento del 20 marzo 1989 (i cosiddetti produttori SLOM I) sono stati prelevati da una riserva comunitaria di 600 000 t, istituita a tale scopo senza una riduzione corrispondente dei quantitativi globali garantiti degli Stati membri.

Un approccio analogo è escluso nelle circostanze attuali, poiché la Commissione ha recentemente proposto al Consiglio di ridurre del 2% i quantitativi globali garantiti. Sarebbe naturalmente possibile ridurre i quantitativi garantiti per tutti i produttori comunitari applicando una riduzione lineare, al fine di aumentare la riserva comunitaria; si tratta però di una soluzione che, pur essendo perfettamente concepibile dal punto di vista dell'equilibrio dei mercati, per i motivi sottoindicati non sarebbe la più adeguata nel caso in esame.

5. La Commissione propone che i diritti dei cosiddetti produttori SLOM II vengano soddisfatti con le riserve nazionali. Ciò significa che i quantitativi da assegnare dovrebbero essere reperiti in ciascuno Stato membro interessato, all'interno del quantitativo globale garantito nazionale. Questa soluzione tiene conto del fatto che i quantitativi prodotti dai produttori SLOM il cui periodo di non commercializzazione o di riconversione era iniziato dopo il 1981 facevano parte dei quantitativi globali garantiti fissati per la maggior parte dagli Stati membri al momento della determinazione della quota. Si rammenta che quest'ultima era stata calcolata in base alla produzione del 1981 maggiorata dell'1%. Comunque le quote dell'Irlanda e dell'Italia si sono basate sulla produzione del 1983. Nel caso dell'Italia, la presente proposta non implica alcuna redistribuzione dato che non è stato attinto alla riserva a titolo del regime SLOM. Nel caso dell'Irlanda, la redistribuzione supplementare necessaria nell'ambito del regime SLOM II non dovrebbe essere così cospicua come nel caso dello SLOM I, quando i diritti dei produttori furono soddisfatti attingendo alla riserva comunitaria.

6. Per quanto riguarda la proroga del diritto riconosciuto ai produttori SLOM, la proposta della Commissione è conforme alle due esigenze formulate dalla Corte di giustizia, e va anzi al di là di quanto la Corte esigesse, in quanto sopprime alcuni aspetti restrittivi ed instaura un corretto equilibrio tra i diritti e gli obblighi dei produttori SLOM, da un lato, e la posizione degli altri produttori, dall'altro.

7. È nondimeno necessario porre dei limiti all'ammissibilità e all'uso della quota. La presente proposta implicherebbe un quantitativo supplementare di latte valutabile a 600 000 t. Si noti che una proposta che non contenesse restrizioni (come esigenze di produzione minima, limiti sulla vendita della quota, ecc.) potrebbe rendere necessaria una quota lattiera supplementare di vari milioni di tonnellate, e comporterebbe altresì il fallimento totale del regime del 1978 (per il quale la Comunità ha speso 1 200 Mio di ECU), che era stato istituito per incitare gli agricoltori a cessare la produzione lattiero-casearia.
  
8. Per concludere: considerando sia la necessità di evitare un aumento della quota nell'attuale situazione del mercato, sia l'inclusione nel quantitativo globale originariamente fissato della quantità prodotta nel 1991 dai produttori SLOM, sia la difficoltà di imporre ai produttori di tutti gli Stati membri un onere ancora maggiore, ad esclusivo vantaggio di solo alcuni di essi, la Commissione ritiene più ragionevole, in questo caso, ricorrere alle riserve nazionali. L'onere a carico dei produttori nei singoli Stati membri interessati dovrebbe essere alleggerito per mezzo delle misure più adatte a garantire che le quote concesse ai produttori SLOM vengano utilizzate nel modo desiderato.

Proposta di  
Regolamento (CEE) n. .../91 del Consiglio  
del  
che modifica il regolamento (CEE) n. 857/84 che fissa le norme  
generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater  
del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte  
e dei prodotti lattiero-caseari

-----

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3641/90 (2), in particolare l'articolo 5 quater, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Corte di giustizia, nelle sentenze pronunciate l'11 dicembre 1990 nei procedimenti C-189/89 e C-217/89, ha dichiarato invalido l'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 306/91 (4), nella parte in cui esclude dall'attribuzione di un quantitativo specifico di riferimento a norma di tale disposizione i produttori il cui periodo di non commercializzazione o di riconversione scade prima del 31 dicembre 1983 o, se del caso, il 30 settembre 1983, nonché nella parte in cui limita il quantitativo specifico di riferimento previsto da detta disposizione al 60% del quantitativo di latte consegnato dai produttori nel periodo di dodici mesi di calendario precedente la presentazione della domanda relativa al premio di non commercializzazione o di riconversione; che è quindi necessario modificare queste disposizioni dell'articolo 3 bis per tener conto delle suddette sentenze;

---

(1) GU n. L 148 del 28. 6.1968, pag. 13.

(2) GU n. L 362 del 27.12.1990, pag. 5.

(3) GU n. L 90 dell'1. 4.1984, pag. 13.

(4) GU n. L 37 del 9. 2.1991, pag. 4.

considerando che un aumento più consistente della riserva comunitaria prevista all'articolo 5 quater, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 804/68 non potrebbe essere previsto senza compromettere l'equilibrio del mercato lattiero; che, per poter assegnare nuovi quantitativi di riferimento specifici ai produttori che hanno assunto un impegno di non commercializzazione o di riconversione, è quindi opportuno prevedere la possibilità - come suggerisce la Corte di giustizia - di ridurre i quantitativi di riferimento degli altri produttori; che occorre di conseguenza aumentare le riserve nazionali e modificare a tal fine gli articoli 3 e 5 del regolamento (CEE) n. 857/84;

considerando che è opportuno consentire al produttore, che ha assunto un impegno di non commercializzazione o di riconversione, in tutti i casi in cui ha potuto ottenere un quantitativo di riferimento specifico in virtù delle disposizioni generali del regime del prelievo supplementare; di beneficiare delle disposizioni dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 857/84, qualora detto quantitativo sia detratto dal quantitativo ottenuto a norma del summenzionato articolo 3 bis;

considerando che la Corte di giustizia ha dichiarato nelle suddette sentenze che il legislatore comunitario poteva validamente fissare una data limite relativa allo scadere del periodo di non commercializzazione o di riconversione, per escludere dal beneficio dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 857/84 i produttori che non hanno consegnato latte durante tutto o parte dell'anno di riferimento in questione per motivi che esulano da un impegno di non commercializzazione o di riconversione; che tutti gli Stati membri hanno considerato il 1983 anno di riferimento; che, conseguentemente, un produttore, il quale, pur avendo una piena libertà di farlo, non avesse ripreso la produzione lattiera fra il 1° gennaio 1983 e il 1° aprile 1984 ha manifestato chiaramente la propria volontà di abbandonare definitivamente la produzione lattiera per motivi personali, estranei all'impegno assunto o alle relative conseguenze; che è quindi opportuno limitare il beneficio del suddetto articolo 3 bis ai produttori il cui periodo di non commercializzazione o di riconversione è scaduto dal 1° gennaio 1983;

- 4 -

considerando che, ai fini di una sana gestione o per evitare un sovraccarico amministrativo, è opportuno prevedere la riapertura dei termini di presentazione delle domande solo per i produttori il cui periodo di non commercializzazione o di riconversione è scaduto nel 1983 anteriormente al 31 dicembre o, secondo il caso, al 30 settembre, oppure, per i produttori che hanno ottenuto un quantitativo di riferimento in virtù delle disposizioni generali del regime del prelievo supplementare e che intendono ciò nonostante beneficiare delle disposizioni del presente regolamento;

considerando che la Corte di giustizia, nelle summenzionate sentenza<sup>e</sup>, ammette, da un lato, che era giustificato calcolare il quantitativo di riferimento specifico in base al volume di produzione totalizzato dai produttori prima che assumessero un impegno di non commercializzazione o di riconversione e, dall'altro, che al quantitativo così calcolato poteva essere validamente applicato un tasso di riduzione, affinché i produttori in questione non fossero indebitamente avvantaggiati rispetto a quelli che hanno continuato a consegnare latte per tutto l'anno di riferimento; che è quindi opportuno prevedere che gli Stati membri applichino ai produttori in questione un tasso di riduzione rappresentativo dell'insieme delle riduzioni applicate ai produttori di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 857/84;

considerando che l'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 857/84 contiene alcune disposizioni miranti a garantire che i quantitativi di riferimento siano effettivamente prodotti dai loro titolari; che, se da un lato occorre temperare la sanzione di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo in caso di mancata osservanza di una produzione minima nel corso di un biennio, d'altro canto è opportuno mantenere le altre condizioni restrittive, soprattutto per far sì che gli sforzi compiuti da tutti i produttori per alimentare la riserva nazionale siano compensati dalla constatazione che i quantitativi concessi nell'ambito del presente regime non sono destinati a procurare un vantaggio indebito ai loro beneficiari;

considerando che i produttori interessati dall'insieme delle suddette disposizioni saranno in grado di conoscere l'importo esatto del loro quantitativo di riferimento specifico solo durante l'ottavo periodo del regime del prelievo supplementare; che sembra equo trarne le conseguenze per quanto riguarda la riscossione del prelievo; che è peraltro opportuno precisare che, in caso di ritorno di un quantitativo di riferimento specifico alla riserva comunitaria, in virtù dell'articolo 3 bis, paragrafo 3, il produttore interessato non sia soggetto al prelievo supplementare per i quantitativi comunque prodotti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 857/84 è modificato come segue:

1. All'articolo 2, paragrafo 3, i termini "articoli 3 e 4" sono sostituiti da "articoli 3, 3bi e 4".

2. All'articolo 3 bis,

a) al paragrafo 1,

1) al primo trattino, i termini "..... scade dopo il 31 dicembre 1983 ..." sono sostituiti da "... scade, fatto salvo l'ultimo comma, il 31 dicembre 1983...";

2) il testo del secondo trattino è sostituito dal seguente:

"- che, quando si tratti del cessionario del premio, non abbia ricevuto un quantitativo di riferimento a norma dell'articolo 2 del presente regolamento";

3) il testo del punto b) è sostituito dal seguente:

"b) comprovi, a sostegno della propria domanda, alla competente autorità di essere in grado di riprendere la produzione lattiera nella propria azienda";

4) il punto c) è soppresso;

5) il testo del punto d) è sostituito dal seguente:

"d) s'impegni, per quanto riguarda il quantitativo di riferimento specifico definitivo, a non chiedere di beneficiare di programmi d'abbandono di quantitativi di riferimento fino al termine dell'ottavo periodo di applicazione del regime del prelievo supplementare o, nel caso di cui all'ultimo comma, fino al ...., sempreché sia prorogato il regime del prelievo supplementare";

6) è aggiunto il seguente comma:

"Il produttore, il cui periodo di non commercializzazione o di riconversione, in esecuzione dell'impegno assunto ai sensi del regolamento (CEE) n. 1078/77, è scaduto nel 1983 o, nel caso di cui al primo trattino, nel periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 1983 incluso o, se del caso, dopo le date fissate al primo trattino, se aveva ottenuto un quantitativo di riferimento alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera b) e/o dell'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1546/88 per l'azienda che è stata oggetto del premio di non commercializzazione o di riconversione, ottiene provvisoriamente, dietro sua richiesta presentata entro il termine di tre mesi a decorrere dal . . . ., un quantitativo di riferimento specifico alle condizioni fissate ai punti a), b) e d)";

b) il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il quantitativo di riferimento specifico è determinato diminuendo di una percentuale rappresentativa dell'insieme delle riduzioni applicate ai produttori di cui all'articolo 2 fissata dallo Stato membro secondo criteri obiettivi il quantitativo di latte consegnato o il quantitativo di equivalente latte venduto dal produttore nel periodo di dodici mesi di calendario precedente il mese in cui è stata presentata la domanda relativa al premio di non commercializzazione o di riconversione, conformemente a quanto stabilito dall'autorità competente interessata ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera e) del regolamento (CEE) n. 1391/78 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 8483, e per il quale il produttore non abbia perso il diritto al premio.

Qualora il produttore abbia ottenuto un quantitativo di riferimento per l'azienda che è stata oggetto dell'impegno di non commercializzazione o di riconversione a norma dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2 e/o dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c) e/o dell'articolo 5, paragrafo 4, lettera b) e/o dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1546/88 (7), il quantitativo di riferimento specifico di cui al primo comma del presente paragrafo è ridotto del suddetto quantitativo.

Qualora il produttore abbia ceduto parte della propria azienda durante il periodo di non commercializzazione o di riconversione:

- il quantitativo di riferimento specifico del cedente è determinato conformemente al primo comma in base al quantitativo per il quale è stato mantenuto il diritto al premio;
- il quantitativo di riferimento specifico del cessionario è determinato conformemente al primo comma in base al quantitativo per il quale è stato acquisito il diritto al premio";

c) il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Se entro un termine di due anni a decorrere dal 29 marzo 1989 o, nel caso di cui all'ultimo comma del paragrafo 1, dal ..., sempreché sia stato prorogato il regime del prelievo supplementare, il produttore può comprovare all'autorità competente di avere effettivamente ripreso le vendite dirette e/o le consegne e che tali vendite dirette e/o tali consegne hanno raggiunto nel corso degli ultimi dodici mesi un livello pari o superiore all'80% del quantitativo provvisorio di riferimento, il quantitativo di riferimento specifico gli è

- 44 -

attribuito definitivamente. In caso contrario, il quantitativo di riferimento attribuito definitivamente è pari al quantitativo effettivamente consegnato o venduto direttamente e il saldo ritorna alla riserva comunitaria o, secondo il caso, alla riserva nazionale. Il livello delle vendite dirette o delle consegne effettive è fissato tenendo conto dell'evoluzione del ritmo di produzione nell'azienda del produttore, delle condizioni stagionali e di qualsiasi circostanza eccezionale";

- d) al paragrafo 4, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:  
"In caso di vendita o affitto dell'azienda prima della scadenza dell'ottavo periodo d'applicazione del regime del prelievo supplementare o, nel caso di cui al paragrafo 1, ultimo comma, prima del ..., sempreché sia prorogato il regime del prelievo supplementare, il quantitativo di riferimento specifico ritorna alla riserva comunitaria e/o, secondo il caso, alla riserva nazionale. In caso di vendita o di affitto di una parte soltanto dell'azienda, una parte del quantitativo specifico di riferimento ritorna alla riserva comunitaria e/o, secondo il caso, alla riserva nazionale. Tale parte è calcolata in funzione della superficie foraggera venduta o affittata secondo modalità da definire conformemente alla procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68";
- e) al paragrafo 5, i termini "sesto periodo d'applicazione" sono sostituiti da "ottavo periodo d'applicazione del regime del prelievo supplementare o, nel caso di cui al paragrafo 1, ultimo comma e sempreché sia prorogato il regime del prelievo supplementare, prima del ...";

f) al paragrafo 6, i termini "fino al termine del regime del prelievo supplementare" sono sostituiti da "fino al termine dell'ottavo periodo d'applicazione del regime del prelievo supplementare o, nel caso di cui al paragrafo 1, ultimo comma, fino al ..., sempreché sia prorogato il regime del prelievo supplementare".

3. All'articolo 5, i termini "articoli 3 e 4" sono sostituiti da "articoli 3, 3 bis e 4".

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il disposto dell'articolo 1, punto 2, lettera c) si applica a decorrere dal 28 marzo 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio  
Il Presidente

# FICHE FINANCIERE

--	--

1. LIGNE BUDGETAIRE : Chapitre B 01-20 CREDITS : 5.534 Mio ECU

2. INTITULE DE LA MESURE :

Proposition de règlement modifiant le règlement (CEE) n° 857/84 portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers.

3. BASE JURIDIQUE : Article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68

4. OBJECTIFS DE LA MESURE :

Suite à des arrêts de la Cour de Justice, prévoir les dispositions nécessaires pour l'attribution de quantités de référence à certains producteurs 'SLOM'.

5. INCIDENCES FINANCIERES	PERIODE DE 12 MOIS	EXERCICE EN COURS (91)	EXERCICE SUIVANT (92)
5.0 DEPENSES A LA CHARGE - DU BUDGET DES CE (RESTITUTIONS/INTERVENTIONS) - <del>DES BUDGETS NATIONAUX</del> - <del>D'AUTRES SECTEURS</del>	p.m.	p.m.	p.m.
5.1 RECETTES - RESSOURCES PROPRES DES CE (PRELEVEMENTS/DROITS DE DOUANE) - SUR LE PLAN NATIONAL	-	-	-
	1993	1994	1995
5.0.1 PREVISIONS DES DEPENSES			
5.1.1 PREVISIONS DES RECETTES			

5.2 MODE DE CALCUL :

6.0 FINANCEMENT POSSIBLE PAR CREDITS INSCRITS AU CHAPITRE CONCERNE DU BUDGET EN COURS D'EXECUTION OUI/NON

6.1 FINANCEMENT POSSIBLE PAR VIREMENT ENTRE CHAPITRES DU BUDGET EN COURS D'EXECUTION OUI/NON

6.2 NECESSITE D'UN BUDGET SUPPLEMENTAIRE OUI/NON

6.3 CREDITS A INSCRIRE DANS LES BUDGETS FUTURS OUI/NON

OBSERVATIONS :

S'agissant des modalités pour l'attribution et la détermination des quantités de référence pour certains producteurs, prélevées des réserves nationales et donc sans augmentation du niveau global du quota, la mesure n'a pas d'incidence pour le budget.



COM(91) 96 def.

# DOCUMENTI

**IT**

**03**

N. di catalogo : CB-CO-91-132-IT-C  
ISBN 92-77-70616-3

**PREZZO DI VENDITA**

fino a 30 pagine: 3,50 ECU

ogni 10 pagine in più: 1,25 ECU

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee  
L-2985 Lussemburgo